

Codice DB1510

D.D. 6 giugno 2013, n. 263

Rivalutazione delle Unità di Costo Standard applicate alla Direttiva pluriennale relativa alle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto/dovere, di cui alla D.G.R. 19-1738 del 21/03/2011, a decorrere dall'anno formativo 2013-2014.

Visti:

il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/2009;

il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/2009;

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” come modificato e integrato dal D.P.R. 98/2012;

il Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013;

il POR del FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007-2013” approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 - n. CCI: 2007IT052PO011 come modificato dalla decisione C(2013) 1672 del 15/03/2013;

la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008 che stabilisce gli “Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte - Ob. 2 FSE 2007-2013”;

la D.D. n. 31 del 23/01/2009 di approvazione del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - POR FSE Ob. 2 2007 - 2013 ex art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.

Considerato che:

il Reg. (CE) n. 1081/2006 introduceva una importante semplificazione che consentiva agli Stati membri di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione e che detta semplificazione è stata accolta con favore da tutte le parti interessate, compresa la Corte dei conti europea;

con successivo Reg. (CE) n. 396/2009 la Commissione Europea ha esteso le opzioni di semplificazione, modificando l'art. 11 del Regolamento 1081/2006 e introducendo la possibilità di applicazione dei costi fissi applicando tabelle standard per costi unitari e somme forfetarie.

Richiamata la D.G.R. n. 25-12513 del 9/11/2009 di approvazione della metodologia per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione afferenti alla rendicontazione dei costi indiretti su base forfetaria e all'applicazione di tabelle standard dei costi unitari ex art. 11.3 lett. b), punti (i) e (ii) così come descritta all'allegato A della citata Deliberazione;

dato atto che la succitata D.G.R. n. 25-12513 del 9/11/2009 prevede l'utilizzo delle opzioni di semplificazione, preliminarmente e in via sperimentale, sulle azioni previste dalla “Direttiva pluriennale per le misure di potenziamento delle competenze per le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dalla crisi economica di cui alla D.G.R. n. 84-12006 del 4/08/2009, anche al fine di valutarne le ricadute sul sistema dei finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale – lavoro;

dato altresì atto che:

ai sensi dell'art. 60 Regolamento CE 1083/2006, "l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma Operativo in conformità al principio di sana gestione finanziaria";

l'adozione delle opzioni di semplificazione sono finalizzate a ridurre l'onere di mantenere documenti finanziari di supporto dettagliati comprovanti il sostenimento della spesa da parte del beneficiario, senza pregiudicare tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili.

Preso atto della DGR n. 19-1738 del 21/03/11 di approvazione della Direttiva attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere obbligo d'istruzione e diritto/dovere – periodo 2011-2014 che, tenuto conto dei principi di cui alla D.G.R. n. 25-12513 del 9/11/2009 e di quanto previsto dalla regolamentazione sulle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii) Reg. (CE) 1081/2006 e s.m.i., introduce l'utilizzo dell'Unità di Costo Standard (UCS), demandando all'Autorità di Gestione del P.O. l'individuazione e la corretta applicazione delle tabelle standard dei costi unitari;

vista la determinazione n. 255 del 03/05/2011 di approvazione dell'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 396/2009 per attività formative 2011/12 di cui alla DGR 19 - 1738 del 21/03/2011 (direttiva obbligo di istruzione diritto/dovere 2011/2014);

dato atto che la citata determinazione prevede l'applicazione delle opzioni di semplificazione alle seguenti tipologie di interventi:

- II.E.12.02 - Percorsi biennali di qualifica con crediti in ingresso
- IV.H.99.01 - Percorsi triennali
- IV.H.99.03 - Percorsi biennali integrati
- III.G.06.01 - Sostegno handicap triennali e biennali
- IV.H.99.05 - Sostegni individuali e di gruppo
- IV.H.99.04 - Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA)
- III.G.06.99 - Servizi di accompagnamento giovani stranieri
- III.G.02.01 - Percorsi annuali flessibili
- III.G.02.99 - Laboratori scuola-formazione;

considerato che sono intervenute alcune modifiche nella struttura dei costi che ne motiverebbero una revisione, in particolare:

- il nuovo CCNL per la formazione professionale (periodo 01 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013) firmato in data 8 giugno 2012;
- l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA passata dal 20% al 21% dal settembre 2011;
- l'incremento del tasso di inflazione;

tenuto conto della nota della Commissione europea COCOF/09/002504-EN che, nella sezione IV.2.6 "Adattamento delle tabelle standard di costi unitari, dei costi indiretti su base forfetaria, e delle somme forfetarie", precisa che l'Autorità di Gestione potrebbe ritenere opportuno adeguare le

tabelle dei costi unitari su base periodica, tenendo conto delle variazioni di alcuni parametri di costo quali , ad esempio, l'indicizzazione del costo della vita, cambiamenti nei livelli salariali ecc.;

tenuto conto altresì, che per ciascuna revisione effettuata, ci dovrà essere adeguata documentazione di supporto per giustificare il tasso o l'importo adattato;

ritenuto pertanto necessario, effettuare una rivalutazione delle Unità di Costo Standard applicate alla Direttiva pluriennale relativa alle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto/dovere per il nuovo ciclo di percorsi formativi che sarà approvato a decorrere dall'anno formativo 2013 – 2014.

Tutto ciò premesso

in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 19 – 1738 del 21 marzo 2011;

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Vista la L.R. n. 23/2008

Vista la L.R. n. 63/1995

Vista la L.R. n. 44/2000

Vista la L.R. n. 7/2001

determina

di approvare la rivalutazione delle Unità di Costo Standard applicate alla Direttiva pluriennale relativa alle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto/dovere, per il nuovo ciclo di percorsi formativi che sarà approvato a decorrere dall'anno formativo 2013 – 2014, sulla base dei nuovi valori indicati nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato



RIVALUTAZIONE DELLE UNITA' DI COSTO STANDARD

(art. 11 c.3b Reg. CE 1083/2006 e s.m.i.)

sulle azioni previste dalla

“Direttiva pluriennale relativa alle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere, alle azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità, ai progetti mirati a recuperare la dispersione scolastica e formativa, ai percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico” (DGR n. 19-1738 del 21/03/11)

allegato A



FSE per il futuro

www.regione.piemonte.it/europa



Sommario

1. Premessa.....	2
2. Rivalutazione UCS.....	4

1. Premessa

In attuazione di quanto previsto dalla DGR 19-1738 del 21.03.2011 (di seguito Atto di indirizzo), e considerati i principi di cui alla D.G.R. n. 25 del 9 novembre 2009, Regione Piemonte con la determinazione n. 255 del 03/05/2011 ha approvato l'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 396/2009 per le attività formative della direttiva obbligo di istruzione diritto/dovere 2011/2014.

Nell'allegato alla citata determinazione n. 255 sono state definite:

- Unità di Costo Standard (UCS) ora corso, per la realizzazione di percorsi (come definiti al paragrafo 2.3 dell'Atto di indirizzo) finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale;
- Unità di Costo Standard (UCS) ora/allievo, per la realizzazione di progetti sperimentali mirati a qualificare gli adolescenti in uscita dal sistema scolastico, di servizi di accompagnamento per giovani stranieri, di interventi per l'integrazione dei disabili inseriti in percorsi triennali e/o di qualifica.

Al fine della determinazione di parametri delle UCS basati sulla realtà del costo, sulla parità di trattamento dei beneficiari e verificabili attraverso la pista di controllo¹, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato Metodologico alla citata D.G.R. n. 25 del 9 novembre 2009, è stata condotta un'analisi storica su attività formative realizzate nel periodo 2008 – 2009, con riferimento agli interventi cofinanziati nell'ambito della programmazione regionale FSE.

L'applicazione delle UCS, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo, è prevista nell'ambito delle seguenti azioni

- II.E.12.02 - Percorsi biennali di qualifica con crediti in ingresso
- IV.H.99.01 - Percorsi triennali
- IV.H.99.03 - Percorsi biennali integrati

¹ Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) n. 396/2009, il metodo di calcolo dei costi ammissibili determinati attraverso il ricorso ad una o più opzioni di semplificazione deve essere conforme ai seguenti criteri generali:

- *stabilito in anticipo*: la possibilità del loro utilizzo dovrà essere prevista da parte dell'AdG per esempio, nell'invito a presentare proposte (avviso pubblico), o al più tardi nell'atto di concessione o in un atto avente effetti giuridici equivalenti;
- *giusto*: il calcolo deve essere basato sulla realtà;
- *equo*: il criterio di calcolo adottato dovrà assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;
- *verificabile*: l'AdG dovrà essere in grado di dimostrare per mezzo di prove documentali la base di calcolo adottata.

- III.G.06.01 - Sostegno handicap triennali e biennali
- IV.H.99.05 - Sostegni individuali e di gruppo
- IV.H.99.04 - Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA)
- III.G.06.99 - Servizi di accompagnamento giovani stranieri
- III.G.02.01 - Percorsi annuali flessibili
- III.G.02.99 - Laboratori scuola-formazione

Sulla base dei risultati dell'analisi sono stati individuati i parametri UCS da applicare alle singole azioni di intervento definiti dalla Regione sugli obiettivi attesi in termini di realizzazione fisica, indicati nel documento metodologico allegato alla determinazione n. 255 del 03/05/2011 e qui riportati in sintesi:

Tipologia ucs	cod. attività	Classi intervallo per n. allievi	Valore UCS (D.D n. 255 del 03/05/2011)	
ora/corso	II.E.12.02	8 - 13	€ 86,00	
	IV.H.99.01	14 - 17	€ 90,00	
	IV.H.99.03	> 17	€ 94,00	
	III.G.02.01		6 - 8	€ 86,00
			9 - 12	€ 90,00
			>12	€ 94,00
	III.G.02.99		€ 90,00	
ora/corso	III.G.06.99			
	IV.H.99.04	6 - 8	€ 68,00	
	IV.H.99.05	>9	€ 80,00	
ora/allievo	III.G.06.99 IV.H.99.04 IV.H.99.05	2 - 5	€ 12,00	
ora/allievo	IV.H.99.04 IV.H.99.05 III.G.06.01	Attività individuale	€ 35,00	

2. Rivalutazione UCS

L'art 11, par. 3, lett b) del Reg (CE) n. 1081/2006 non specifica alcuna disposizione riguardante l'adeguamento delle tabelle standard di costi unitari, costi indiretti su base forfettaria e somme forfettarie. Pertanto l'adeguamento non è obbligatorio.

Tuttavia la nota della Commissione europea COCOF/09/0025/04-EN nella sezione IV. 2.6 - *Adattamento delle tabelle standard di costi unitari, dei costi indiretti su base forfettaria, e delle somme forfettarie* precisa che un'Autorità di Gestione potrebbe ritenere necessario adeguare i tassi al momento di pubblicare un nuovo bando, oppure può farlo su base periodica al fine di tener conto dell'indicizzazione o dei cambiamenti nei costi dell'energia, nei livelli salariali, ecc. I tassi possono essere legati ad un indice appropriato oppure rivisti periodicamente.

Gli adattamenti dei tassi dovranno applicarsi solo ai progetti che saranno attuati in futuro, non retroattivamente.

Per ciascuna revisione effettuata, ci dovrà essere adeguata documentazione di supporto per giustificare il tasso o l'importo adattato.

Nel caso della direttiva pluriennale relativa alle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto/dovere (DGR n. 19-1738 del 21/03/11) il documento "Applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 396/2009" per la Direttiva di cui all'oggetto è stato approvato con D.D. n. 255 del 03 maggio 2011.

Successivamente sono intervenute alcune modifiche nella struttura dei costi sottostanti che ne motiverebbero una revisione. In particolare:

- il nuovo CCNL per la formazione professionale (periodo 01 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013) firmato in data 08 giugno 2012;
- l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA passata dal 20% al 21% dal 17 settembre 2011;
- l'incremento del tasso di inflazione.

Occorre rilevare che il decreto interministeriale del 29.11.2007 prevede che i soggetti che realizzano interventi formativi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione devono, tra gli altri

requisiti, applicare il contratto collettivo di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi formativi.

Tale disposizione è prevista anche nella normativa regionale di materia (l.r. 63/95, art. 11, c. 2, lett. c).

Per quanto sopra riportato si ritiene di dover procedere all'adattamento delle tabelle standard di costi unitari.

A tale scopo, si procede all'adeguamento dei costi applicando un indice di rivalutazione monetaria di riferimento per ogni anno di realizzazione dell'attività (indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi). Per le finalità del presente documento si assume che l'indice di rivalutazione riassume la totalità degli incrementi di costi precedentemente descritti. Il periodo considerato ai fini della rivalutazione va da maggio 2011 ad aprile 2013.

Per questo periodo l'indice di rivalutazione è pari a **1,043**.

Sulla base dei valori adeguati mediante indice di rivalutazione monetaria, per ognuna delle categorie sopra indicate sono state ricalcolate le nuove UCS , come segue:

Tipologia ucs	cod. attività	Classi intervallo per n. allievi	Valore UCS (DGR n. 19-1738 del 21/03/11)	UCS rivalutate	nuovo valore UCS
ora/corso	II.E.12.02	8 – 13	€ 86,00	€ 89,70	€ 90,00
	IV.H.99.01	14 – 17	€ 90,00	€ 93,87	€ 94,00
	IV.H.99.03	> 17	€ 94,00	€ 98,04	€ 98,00
	III.G.02.01	6 – 8	€ 86,00	€ 89,70	€ 90,00
		9 – 12	€ 90,00	€ 93,87	€ 94,00
		>12	€ 94,00	€ 98,04	€ 98,00
	III.G.02.99		€ 90,00	€ 93,87	€ 94,00

ora/corso	III.G.06.99				
	IV.H.99.04	6 – 8	€ 68,00	€ 70,92	€ 71,00
	IV.H.99.05	>9	€ 80,00	€ 83,44	€ 83,00

ora/allievo	III.G.06.99 IV.H.99.04 IV.H.99.05	2 – 5	€ 12,00	€ 12,52	€ 12,50
-------------	---	-------	---------	---------	----------------

ora/allievo	IV.H.99.04 IV.H.99.05 III.G.06.01	Attività individuale	€ 35,00	€ 36,51	€ 36,50
-------------	---	----------------------	---------	---------	----------------